



COMUNE DI TRENTO



Area dell'ambiente e del territorio

N. B18

Regolamento del commercio su area pubblica

2025

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto e fonti normative
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Composizione dei mercati e tipologie merceologiche
- Art. 4. Requisiti di ammissione ai mercati
- Art. 5. Soggetti autorizzati alla vendita
- Art. 6. Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza

TITOLO II MERCATI ESISTENTI CAPO I MERCATI PERIODICI

- Art. 7. Disposizioni generali
- Art. 8. Graduatoria di spunta nei mercati
- Art. 9. Assegnazioni temporanee nei mercati muniti di graduatoria
- Art. 10. Mercati specializzati particolari
- Art. 11. Gestione delle presenze e disciplina delle assenze nei mercati periodici

CAPO II MERCATI SALTUARI

- Art. 12. Mercati saltuari
- Art. 13. Canone mercatale
- Art. 14. Concessioni di posteggio e assegnazioni temporanee
- Art. 15. Disciplina delle assenze nei mercati saltuari
- Art. 16. Posteggi riservati a particolari categorie di soggetti

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 17. Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 18. Scambio consensuale di posteggi
- Art. 19. Modifica della dimensione dei posteggi
- Art. 20. Bando di miglioria

**CAPO IV
MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE**

- Art. 21. Istituzione di nuovi mercati e posteggi isolati
- Art. 22. Modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 23. Aree di mercato private

**CAPO V
CARATTERISTICHE E VALIDITÀ DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO**

- Art. 24. Concessione di posteggio
- Art. 25. Subingresso
- Art. 26. Comunicazione delle modifiche oggettive

**CAPO VI
SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI**

- Art. 27. Spostamento di sede dei mercati e dei posteggi isolati
- Art. 28. Modifica della data di svolgimento del mercato e dei posteggi isolati
- Art. 29. Ampliamento e soppressione dei mercati

**CAPO VII
ORARI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI**

- Art. 30. Orari di svolgimento dei mercati
- Art. 31. Dimensione e localizzazione dei posteggi
- Art. 32. Modalità di utilizzo dei posteggi
- Art. 33. Modalità di vendita
- Art. 34. Allestimento dei banchi
- Art. 35. Servizio di pulizia del mercato
- Art. 36. Tende di copertura del posteggio

**CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER L'OPERATIVITÀ DEI MERCATI**

- Art. 37. Viabilità
- Art. 38. Divieti
- Art. 39. Sorveglianza

**CAPO IX
COMMERCIO ITINERANTE**

Art. 40. Commercio itinerante

**CAPO X
CHIOSCHI**

Art. 41. Chioschi

Art. 42. Manutenzione dei chioschi

**TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 43. Modalità di comunicazione con le imprese

Art. 44. Sanzioni

Art. 45. Norme transitorie e finali

Art. 46. Entrata in vigore

Allegati:

- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e fonti normative

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17, del relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/leg. e ss.mm.ii., degli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 dd. 6 settembre 2013, disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio itinerante su area pubblica.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione;

b) su qualsiasi area non vietata dall'amministrazione comunale, purché in forma itinerante.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a rinviare alle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti, salvo espressa deroga, e in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: "Regolamento di polizia urbana" e "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

Art. 2. Definizioni

1. Nel prosieguo del presente Regolamento si intendono:

a) per legge: "Legge provinciale di data 30 luglio 2010 n. 17, avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale";

b) per regolamento di esecuzione: "Regolamento di esecuzione della l.p. del 30 luglio 2010 n. 17 approvato con Decreto del Presidente della Provincia del 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg e ss.mm.ii.";

c) per indirizzi provinciali: deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 6 settembre 2013 ss.mm.ii.;

d) per SCIA: "segnalazione certificata di inizio attività";

e) per commercio su aree pubbliche: la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;

f) per aree pubbliche: le strade o le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

g) per posteggio: la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore per l'esercizio dell'attività;

- h) per mercato: l'area pubblica o l'area privata della quale il Comune ha la disponibilità, attrezzata o meno, composta da due o più posteggi dati in concessione e destinata all'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche;
- i) per mercati periodici: i mercati che si svolgono nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, dotati di almeno due posteggi per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- j) per mercati saltuari: i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale o, in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;
- k) per mercati di servizio: i mercati periodici istituiti per corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatte dalla locale rete commerciale in sede fissa, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto, ovvero per promuovere la valorizzazione e la rivitalizzazione dei centri storici o di località a vocazione turistica, nonché per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani;
- l) per mercati specializzati: i mercati periodici riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti e finalizzati alla promozione e alla vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque alla vendita di beni la cui trattazione comporti un elevato grado di specializzazione;
- m) per posteggi isolati: i posteggi utilizzati con frequenza periodica assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore alla volta;
- n) per itinerante: il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiato al suolo;
- o) per spuntista: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore titolare di concessione o vacante;
- p) per presenza in un mercato: la presenza dello spuntista, o dei soggetti ammessi alla vendita in sostituzione del medesimo, alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi vacanti o resisi liberi per assenza del titolare della concessione di posteggio nel giorno di svolgimento del mercato ed entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite; non si considera "presenza" quella dell'operatore spuntista, o dei soggetti ammessi alla vendita in sostituzione del medesimo, che si presentino alle operazioni di assegnazione privi delle merci e delle attrezzature di vendita;
- q) per spunta: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati;
- r) per subingresso: il trasferimento della proprietà o della gestione di una attività di commercio su area pubblica in forza di un valido contratto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale o di ramo d'azienda;

- s) per reintestazione: la particolare ipotesi di subingresso che si verifica quando l'azienda o il ramo di azienda rientra nella disponibilità del proprietario o del concedente, a cui consegue l'aggiornamento dei titoli di concessione;
- t) per dante causa: soggetto che, nel caso di subentro, per primo ha avuto in titolarità l'azienda;
- u) per chiosco: il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa.
2. Ogni volta che nel testo viene fatto rimando ad un articolo senza ulteriori specifiche, si intende riferirsi ad un articolo del presente Regolamento.
3. Ogni volta che si fa riferimento ad un comma senza ulteriori specificazioni, il riferimento si intende al comma dello stesso articolo.

Art. 3. Composizione dei mercati e tipologie merceologiche

1. I mercati sono distinti in periodici e saltuari. I primi possono essere di servizio o specializzati.
2. Nel mercato sono presenti le seguenti tipologie merceologiche:
- a) generi alimentari (quali a titolo esemplificativo formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, pesce, dolci, pasticceria);
- b) generi non alimentari;
- c) misto (alimentare e non alimentare).
3. Il Consiglio comunale determina le tipologie merceologiche dei posteggi al fine di garantire un miglior servizio ai consumatori con un'offerta completa, equilibrata e diversificata così come previsto dagli indirizzi provinciali.
4. Per ciascuno dei mercati e posteggi isolati istituiti sul territorio del Comune, sono riportati negli allegati n. 1, 2, 3 e 4 al presente Regolamento la classificazione, la frequenza, le giornate di svolgimento, l'ubicazione, l'area mercatale, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi.

Art. 4. Requisiti di ammissione ai mercati

1. Sono ammessi ai mercati:
- a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di SCIA o autorizzazione e concessione di posteggio;
- b) gli esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di SCIA o autorizzazione, validamente inseriti nella graduatoria di spunta del singolo mercato al quale aspirano accedere in assenza dei titolari di posteggio;
- c) i produttori agricoli che esercitano l'attività di commercio su area pubblica ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, titolari di concessione di posteggio o validamente inseriti nella graduatoria di spunta del singolo mercato al quale aspirano accedere in assenza dei titolari di posteggio;

d) gli altri soggetti di cui all'articolo 16, purché titolari di concessione di posteggio per il singolo mercato.

2. La SCIA e la concessione devono essere valide per la tipologia merceologica assegnata e devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza, pena l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.

Art. 5. Soggetti autorizzati alla vendita

1. In caso di assenza del titolare della SCIA, per le imprese familiari e per le società di capitali, l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è consentito ai collaboratori familiari, ai dipendenti, al lavoratore somministrato, al collaboratore coordinato e continuativo e a tutte quelle forme disciplinate dalla legislazione sul lavoro.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività.

3. I soggetti diversi dall'operatore titolare della SCIA per l'esercizio del commercio su area pubblica devono provare il loro stato con l'esibizione agli organi di vigilanza di documentazione comprovante la tipologia di rapporto con l'impresa.

Art. 6. Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità e dal Piano di sicurezza dei mercati adottato dal Comune.

2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione e dal Piano di sicurezza dei mercati adottato dal Comune.

3. Gli operatori del settore alimentare che usufruiscono di bombole di gas possono detenere presso ogni posteggio un quantitativo massimo pari a kg. 75 (il superamento di tale limite è soggetto al rispetto della vigente normativa antincendi) e devono adottare gli accorgimenti previsti dalle vigenti normative antincendi per l'allacciamento, l'uso ed il deposito di contenitori. Le bombole non allacciate, anche se vuote, non possono essere tenute in deposito presso l'utenza.

4. Ciascun operatore del mercato che intenda utilizzare apparecchiature a gas propano liquido (GPL) deve munirsi di idonea dichiarazione di conformità in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia di sicurezza. Gli operatori devono inoltre munirsi di copertura assicurativa per danni a cose e persone derivanti dall'uso di tale apparecchiatura e di un attestato di frequenza a corso di formazione in materia di gestione di impianti a GPL per uso

domestico non alimentati da rete di distribuzione, tenuto dai Vigili del Fuoco o titolo assimilabile (corso medio rischio).

5. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione e copertura assicurativa, in corso di validità, ed esibirla all'organo di controllo qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati.

6. In caso di subingresso in un posteggio del settore alimentare, il subentrante deve dichiarare al momento della domanda l'eventuale utilizzo degli impianti GPL.

7. È fatto divieto in ogni caso di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso GPL (gas propano liquido).

8. Per la mancata esibizione della documentazione prevista dal comma 4 è prevista una sanzione da € 27,00 ad € 162,00.

9. Per l'utilizzo di impianti a GPL in assenza della documentazione prevista dal comma 4 è prevista una sanzione da € 54,00 ad € 316,00.

10. Per le altre violazioni di questo articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione da € 54,00 ad € 316,00.

TITOLO II
MERCATI ESISTENTI
CAPO I
MERCATI PERIODICI

Art. 7. Disposizioni generali

1. Nei mercati periodici, le nuove concessioni di posteggio sono rilasciate nel caso di ampliamento spaziale e/o temporale del mercato, ovvero nel caso di scadenza, revoca, decadenza o rinuncia a concessioni esistenti.

2. Concluse le operazioni di miglioria di cui al successivo articolo 20, il rilascio di nuove concessioni di posteggio avviene come segue:

a) nei mercati muniti di graduatoria di spunta: l'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria di spunta, nel rispetto del settore merceologico, delle tipologie merceologiche e delle prescrizioni in materia di sicurezza eventualmente stabilite per il posteggio;

b) nei mercati privi di graduatoria di spunta e nei posteggi isolati: l'assegnazione è disposta previa procedura di selezione pubblica.

3. Nei mercati muniti di graduatoria, se il posteggio assegnato non è accettato dallo spuntista, questi perde il punteggio maturato e decade dalla graduatoria.

4. Fa eccezione al comma 3 il mercato di servizio n. 1 – Trento Centro cittadino, ove il rifiuto della nuova assegnazione non comporta per gli spuntisti la perdita del punteggio e la decadenza dalla graduatoria.

5. In caso di posteggi resisi liberi a seguito di scadenza, revoca, decadenza o rinuncia a concessioni esistenti, la Giunta comunale può stabilire di utilizzare gli spazi relativi ai suddetti posteggi allo scopo di soddisfare esigenze di

razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi.

Art. 8. Graduatoria di spunta nei mercati

1. La graduatoria spuntisti è prevista per i mercati periodici (di servizio e specializzati) che prevedono cinque o più posteggi. La graduatoria è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a zero virgola uno punti.
2. Sono inseriti in graduatoria coloro che presentino domanda e risultino titolari di SCIA o di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.
3. Ciascun soggetto giuridico può avere al massimo due posizioni nella medesima graduatoria spuntisti.
4. Decadono dalla graduatoria i soggetti il cui titolo concessorio/autorizzatorio sia stato revocato o rinunciato o non abbiano partecipato come spuntisti ad alcuna operazione di assegnazione temporanea di posteggio per il periodo di almeno un anno dall'ultima presenza, calcolato tenendo conto della disciplina prevista dall'articolo 11 comma 4 secondo e terzo periodo. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di spunta, l'operatore deve presentare nuova domanda di inserimento.
5. Il mercato di servizio n. 17 – Trento Piazza Fiera, via Mazzini, pur costituito da un numero di posteggi inferiore a cinque, è munito di graduatoria spuntisti ed è regolato secondo la disciplina di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
6. L'eccezione di cui al precedente comma 5 è valida fino alla data del 31 dicembre 2019. A decorrere dal 1^a gennaio 2020, la graduatoria di spunta, come aggiornata alla data del 31 dicembre 2019 e pubblicata all'albo telematico, sarà utilizzata ai soli fini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e fino ad esaurimento degli operatori in essa validamente inseriti.

Art. 9. Assegnazioni temporanee nei mercati muniti di graduatoria

1. I posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze nel mercato, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, prescindendo dalla merceologia trattata e nel rispetto di eventuali prescrizioni in materia di sicurezza.
2. A parità di presenze si applica il criterio della maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, cumulata a quella dell'eventuale dante causa.
3. I titolari di posteggio che siano anche spuntisti nell'ambito del medesimo mercato, possono partecipare alle operazioni di spunta solo dopo avere già occupato il posteggio oggetto di concessione e solo se provvisti di idonea attrezzatura, nonché di personale addetto alla vendita.

4. L'operatore che non si presenta entro l'ora di inizio della spunta non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; all'operatore non è assegnato alcun punteggio in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, così come per la mancanza del possesso di adeguata merce e attrezzatura, nonché di personale addetto alle operazioni di vendita.

5. Nel mercato specializzato n. 3 – Trento Piazza Duomo, con l'operazione di spunta possono essere assegnati ai produttori agricoli i posteggi non occupati da operatori commerciali e, viceversa, quelli di produttori agricoli a operatori commerciali, anche oltre il numero massimo rispettivamente stabilito nell'allegato 2, fatto salvo comunque il numero complessivo dei posteggi assegnati.

Art. 10. Mercati specializzati particolari

1. Nel mercato specializzato n. 2 – Trento Piazza delle Erbe, riservato esclusivamente ai produttori agricoli, non è prevista graduatoria.

2. I mercati specializzati n. 4 - mercato contadino "Piazza Dante" e n. 6 - mercato contadino "via Filzi", regolamentati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1165 del 8 luglio 2016, sono disciplinati dalle regole contenute nel "Disciplinare dei mercati contadini", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 25 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11. Gestione delle presenze e disciplina delle assenze nei mercati periodici

1. Nei mercati muniti di graduatoria, la Polizia Locale raccoglie le presenze degli operatori titolari di posteggio e assegna i posteggi liberi agli operatori che si presentano per effettuare la spunta.

2. La graduatoria delle presenze è elaborata trimestralmente per i mercati periodici sulla base dei dati trasmessi dagli agenti di Polizia Locale ed è pubblicata all'albo telematico.

3. Nei mercati e nei posteggi isolati ove non sono previste operazioni di spunta, la Polizia Locale non procede alla rilevazione delle presenze di cui al comma 1. Per consentire lo svolgimento di opportuni controlli, il titolare di concessione comunica la propria presenza, almeno una volta nei dodici mesi successivi all'ultima presenza effettuata, per iscritto, all'ufficio competente e al Corpo di Polizia Locale, con preavviso minimo di cinque giorni.

4. Il Comune adotta il provvedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione se il titolare non inizia l'attività entro un anno dal rilascio nonché se sospende per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività.

Ai fini di questo comma non sono computati i periodi di sospensione disposti dall'autorità competente per la violazione delle disposizioni della legge provinciale e del regolamento di esecuzione. Non sono altresì computati i periodi di sospensione per assenze che derivano dalla partecipazione ad un altro mercato nel quale lo

stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio ovvero che dipendono da cause non imputabili al concessionario del posteggio (a titolo d'esempio per cause di malattia, infortunio, guasto al mezzo utilizzato per la vendita) regolarmente documentate (ad esempio tramite certificazione medica ovvero tramite idonea documentazione comprovante il guasto al mezzo utilizzato per la vendita).

CAPO II MERCATI SALTUARI

Art. 12. Mercati saltuari

1. Le date di svolgimento e l'area destinata ai mercati saltuari sono determinate annualmente con provvedimento dirigenziale.
2. Con provvedimento dirigenziale sono altresì stabiliti il termine di presentazione delle nuove domande di partecipazione alla spunta del mercato e di modifica spaziale dei posteggi di cui al successivo articolo 19.

Art. 13. Canone mercatale

1. Per le occupazioni di posteggio realizzate nei mercati saltuari, il canone mercatale ed altri eventuali oneri a carico del concessionario, sono corrisposti prima dell'occupazione.
2. Il mancato versamento di quanto dovuto ai sensi del comma 1, comporta l'esclusione dall'edizione successiva del mercato saltuario a cui lo stesso si riferisce. Non si dà luogo all'esclusione qualora il concessionario effettui il pagamento di quanto richiesto entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della nota di recupero del canone.
3. L'esclusione dall'edizione successiva della manifestazione ha titolo sanzionatorio e non è computata ai fini della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 59 della legge.
4. La mancata partecipazione di cui al comma precedente non libera il concessionario che non vi partecipa dall'obbligo di versamento di quanto dovuto ai sensi del comma 1.

Art. 14. Concessioni di posteggio e assegnazioni temporanee

1. Concluse le operazioni di miglioria di cui al successivo articolo 20, i posteggi liberi sono assegnati nei confronti dei soggetti validamente inseriti nella graduatoria spuntisti del mercato, nel rispetto del settore merceologico, delle tipologie

merceologiche e delle prescrizioni in materia di sicurezza eventualmente stabilite per il posteggio.

2. Le assegnazioni temporanee per assenza dei titolari sono disposte nei confronti dei soggetti validamente inseriti nella graduatoria spuntisti del mercato, mediante operazione di spunta e nel rispetto dell'ordine stabilito dalla stessa, indipendentemente dalla tipologia merceologica del posteggio libero, salvo eventuali prescrizioni in materia di sicurezza. A tal fine, al momento della spunta, l'operatore deve dichiarare l'eventuale utilizzo del GPL.

3. La graduatoria di spunta è aggiornata annualmente a seguito dell'attribuzione di un punteggio pari a zero virgola uno punti per ciascuna presenza effettuata. A parità di presenze si applica il criterio della maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

Art. 15. Disciplina delle assenze nei mercati saltuari

1. Le assenze nei mercati saltuari sono comunicate per iscritto all'ufficio competente fino a quindici giorni precedenti lo svolgimento del mercato. In mancanza di tale comunicazione e fatto salvo quanto disposto dal comma 2 e dal comma 2 *bis*, l'assenza è considerata ai fini della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 59 della legge.

2. Ai fini del comma 1 nonché del comma 5 non sono computate le assenze che derivano dalla partecipazione ad un altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio ovvero che dipendono da cause non imputabili al concessionario del posteggio (a titolo d'esempio per cause di malattia, infortunio, guasto al mezzo utilizzato per la vendita) regolarmente documentate (ad esempio tramite certificazione medica ovvero tramite idonea documentazione comprovante il guasto al mezzo utilizzato per la vendita).

La documentazione giustificativa di cui al precedente periodo è presentata all'ufficio competente nel termine di trenta giorni dalla data di svolgimento del mercato al quale non si ha partecipato.

2 *bis*. Ai fini del comma 1 nonché del comma 5 non sono computate le assenze dovute a periodi di sospensione disposti dall'autorità competente per la violazione delle disposizioni della legge provinciale e del regolamento di esecuzione.

3. L'assenza ai fini del comma 1 è riferita a tutte le giornate di svolgimento dell'edizione annuale del mercato saltuario al quale si riferiscono.

4. L'assenza dell'operatore titolare di concessione di posteggio non libera dal pagamento del canone mercatale e di altri eventuali oneri per l'edizione del mercato al quale non si partecipa.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 e dal comma 2 *bis*, per gli operatori nella graduatoria di spunta, la mancata presenza all'edizione annuale del mercato comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito.

6. La documentazione giustificativa presentata in ritardo è valutata

dall'Amministrazione solo se l'operatore, titolare o spuntista, dimostra di non avere ottemperato nei termini per causa a lui non imputabile.

Art. 16. Posteggi riservati a particolari categorie di soggetti

1. Nei mercati saltuari, il dirigente competente individua nel provvedimento annuale di regolamentazione del mercato, le eventuali aree riservate ai seguenti soggetti:
 - a) associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale;
 - b) invalidi, iscritti nell'apposita lista presso l'Ufficio provinciale del lavoro;
 - c) artigiani iscritti all'albo, che vendono esclusivamente i propri prodotti;
 - d) soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché le opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono presentare ogni anno richiesta di partecipazione al mercato saltuario, nei termini fissati dal provvedimento dirigenziale di regolamentazione del singolo mercato.
3. Le concessioni di posteggio agli operatori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, sono rilasciate in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande presentate per l'anno di riferimento.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17. Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nei mercati periodici e nei mercati saltuari, il Consiglio comunale individua i posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita di prodotti agricoli con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
2. Il numero massimo di posteggi attribuiti a tale categoria di operatori, fatti salvi i diritti acquisiti, è specificato per ciascun mercato negli allegati 1, 2 e 3 del presente Regolamento nel rispetto dei limiti stabiliti dagli indirizzi provinciali.
3. In caso di pluralità di domande, i posteggi sono concessi secondo i criteri stabiliti negli indirizzi provinciali.
4. A parità di punteggio, i posteggi sono assegnati utilizzando il criterio del sorteggio.
5. Nei mercati periodici muniti di graduatoria e nel mercato specializzato n. 3 – Trento Piazza Duomo, l'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la giornata di mancata utilizzazione del titolare è disposta secondo l'ordine della graduatoria spuntisti riservata ai produttori agricoli, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 5.
6. Data l'esiguità del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nei mercati saltuari, non è prevista una graduatoria riservata, bensì un'unica graduatoria per

operatori agricoli e operatori del commercio su area pubblica.

7. La graduatoria spuntisti è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a zero virgola uno punti. Per presenza si intende l'effettiva partecipazione dell'operatore, munito dell'idonea attrezzatura, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata spunta, svolta dagli incaricati comunali preposti a tale compito.

8. Chi non ha partecipato ad alcuna operazione di spunta per un periodo di almeno un anno, a far data dall'ultima presenza, calcolato tenendo conto della disciplina prevista dall'articolo 11 comma 4 secondo e terzo periodo, decade dalla graduatoria. La concessione di posteggio decade se l'operatore perde la qualifica di produttore agricolo.

Art. 18. Scambio consensuale di posteggi

1. Lo scambio consensuale dei posteggi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche è autorizzato dal dirigente competente nell'ambito del medesimo mercato.

2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati presentano contestualmente domanda contenente espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.

3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine al pagamento del canone mercatale, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione alla occupazione di suolo pubblico. Lo scambio di posteggio non determina la modifica della scadenza del titolo concessorio, ma soltanto la diversa ubicazione all'interno del mercato.

4. Nell'ipotesi di attività condotta per trasferimento in gestione di azienda, la richiesta di scambio di posteggio è consentita al gestore solo se la domanda riporta anche il consenso formale del proprietario dell'azienda.

Art. 19. Modifica della dimensione dei posteggi

1. La modifica della dimensione dei posteggi è concessa su domanda dell'interessato e, per i mercati saltuari entro i termini previsti nel provvedimento di cui al precedente articolo 12, previa verifica di fattibilità tecnica e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità, anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area mercatale.

Art. 20. Bando di miglitoria

1. Prima di espletare le procedure per l'assegnazione dei posteggi che si sono resi disponibili in mercati esistenti, con atto dirigenziale è indetto un bando di miglitoria per

consentire agli operatori già titolari di concessione di posteggio di richiedere lo spostamento all'interno dello stesso mercato.

2. Nei tempi, modi e forme previsti nel bando di miglioria, gli operatori, nel rispetto del proprio settore merceologico, possono presentare domanda per l'assegnazione del posteggio messo a bando, in sostituzione di quello di cui sono concessionari.

3. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo la graduatoria dei titolari.

4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono assegnabili agli altri operatori che ne facciano richiesta secondo l'ordine di graduatoria di cui al comma 3. Esaurita la graduatoria i posteggi liberati sono assegnati secondo le procedure ordinarie stabilite per la tipologia di mercato con o senza graduatoria di spunta.

5. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta concesse all'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge o di regolamento.

6. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di miglioria non modifica la durata e la scadenza della concessione posseduta.

7. Nell'ipotesi di attività condotta per trasferimento in gestione di azienda, la partecipazione al bando di miglioria è consentita al gestore solo se la domanda riporta anche il consenso formale del proprietario dell'azienda.

CAPO IV MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE

Art. 21. Istituzione di nuovi mercati e posteggi isolati

1. L'attivazione di nuovi mercati, compresi quelli coperti, e di posteggi isolati è subordinata all'adozione dell'atto istitutivo adottato con delibera consiliare, previa acquisizione del parere delle associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 22. Modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione, il rilascio della concessione avviene in seguito a procedura di pubblica selezione.

Art. 23. Aree di mercato private

1. Se il proprietario di un'area mette a disposizione del Comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata

o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio del commercio, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avviene secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli indirizzi provinciali.

2. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici nonché le limitazioni ed i divieti posti ai sensi di legge o di regolamento a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Quanto previsto dal presente articolo vale anche quale possibilità alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

CAPO V

CARATTERISTICHE E VALIDITÀ DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Art. 24. Concessione di posteggio

1. Nella concessione sono individuati i seguenti elementi:

- a) il titolare;
- b) il settore di appartenenza del posteggio, compresa la tipologia merceologica nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione;
- c) l'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la dimensione lineare dell'area assegnata e la superficie in mq;
- d) la durata della concessione;
- e) eventuali altre prescrizioni o limitazioni derivanti dall'occupazione dell'area;
- f) i richiami al pagamento del canone mercatale e di eventuali altre tasse applicabili.

Art. 25. Subingresso

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione ed è subordinato al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza eventualmente stabilite per il posteggio.

2. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie e il contenuto e le prescrizioni ivi precisate sono integralmente riportate nella nuova concessione.

3. Il subingresso è ammesso solo se cedente e cessionario sono in regola con i pagamenti di canone mercatale, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico. Eventuali morosità devono essere regolarizzate nei termini e modi prescritti dall'Amministrazione in sede di istruttoria.

4. Nel caso in cui il subingresso non si perfezioni per carenza dei presupposti di

legge o di regolamento qui stabiliti, l'operatore che ha comunque esercitato il commercio è tenuto al versamento del canone mercatale per tutto il periodo in cui ha operato.

5. La cessazione dell'attività dovuta alla fine del contratto di gestione dell'azienda o di un suo ramo, comporta la reintestazione d'ufficio della concessione di posteggio ai soli fini amministrativi, in capo al titolare dell'azienda fino alla presentazione di una nuova istanza di subingresso nel posteggio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel corso di tale periodo, il proprietario dell'azienda è obbligato al pagamento del canone mercatale.

6. Trascorsi dodici mesi dalla cessazione del contratto di gestione dell'azienda senza che sia avviata presso i competenti uffici la procedura di subingresso, il titolare dell'azienda perde ogni diritto sul posteggio, il quale si rende libero.

7. I soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data di acquisizione del titolo concessorio/autorizzatorio devono presentare autocertificazione attestante la posizione di iscrizione al registro delle imprese, entro il termine massimo di 30 giorni dall'iscrizione.

Art. 26. Comunicazione delle modifiche oggettive

1. Sono soggette a comunicazione entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento:

- a) modifica della ragione sociale;
- b) variazione della sede legale;
- c) sospensione temporanea (inferiore ad un anno) dell'attività d'impresa;
- d) riapertura dell'attività in seguito alla sospensione temporanea sub lett. c);
- e) modifica della forma giuridica;
- f) modifica della compagine societaria;
- g) variazione del domicilio elettronico.

CAPO VI SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI

Art. 27. Spostamento di sede dei mercati e dei posteggi isolati

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi e dei posteggi isolati può avere natura temporanea o definitiva ed è disposto nei seguenti casi:

- a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
- b) causa di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari;
- d) su richiesta motivata di almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata.

2. Il provvedimento di spostamento è emesso con congruo anticipo salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili ed urgenti non preventivabili.
3. Lo spostamento definitivo di sede dei mercati o di parte di essi e dei posteggi isolati è disposto dalla Giunta comunale, previa acquisizione del parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su area pubblica.
4. Lo spostamento definitivo di sede, anche parziale, del mercato di servizio n. 1 – “Trento centro cittadino” e/o del mercato specializzato n. 3 - “Trento piazza Duomo”, se comporta l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze, è deliberato con provvedimento consiliare.
5. Nel caso di trasferimento definitivo del mercato in altra sede, i posteggi sono riassegnati seguendo la graduatoria dei titolari di concessione, formata in base all'anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, in caso di parità, in base all'anzianità di rilascio della concessione dell'attuale operatore titolare a prescindere da eventuali subingressi antecedenti e tenuto conto dell'esistenza di provvedimenti di sospensione a suo carico. La riassegnazione dei posteggi avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e nel rispetto dei titoli di priorità, come indicati negli indirizzi provinciali.
6. Nell'impossibilità di utilizzare i criteri di cui al punto precedente, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio.
7. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze (a titolo esemplificativo, manifestazioni temporanee che comportino l'installazione di strutture in un determinato luogo) o per comprovata necessità o cause di forza maggiore. In queste ipotesi, lo spostamento, limitato al periodo di necessità, è adottato con provvedimento dirigenziale.
8. La ricollocazione temporanea dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono titolari, avviene a cura degli organi di vigilanza. Nell'ambito dei mercati saltuari, si provvede con il criterio del sorteggio. Nell'ambito dei mercati periodici, la riassegnazione avviene nel rispetto della graduatoria dei titolari, se disponibile, altrimenti si procede con il criterio del sorteggio.

Art. 28. Modifica della data di svolgimento dei mercati e dei posteggi isolati

1. La modifica della data di svolgimento di mercati e posteggi isolati è disposta per motivi contingenti, per sovrapposizione con manifestazioni tradizionali e/o straordinarie o con mercati saltuari, ovvero per ragioni di economia turistica, previa adozione del provvedimento da parte del dirigente competente.
2. Nel caso di coincidenza della data di svolgimento dei mercati o dei posteggi isolati con una giornata festiva infrasettimanale non sono previsti lo svolgimento del mercato, né la possibilità di recupero della giornata persa. Fanno eccezione i casi di seguito elencati:
 - a) mercato di servizio n. 1 – “Trento centro cittadino” e mercato specializzato n. 3 -

“Trento Piazza Duomo”, che viene mantenuto nella medesima giornata festiva infrasettimanale, salvo anticipo o posticipo da determinarsi con provvedimento dirigenziale, previa richiesta congiunta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

b) mercato specializzato n. 1 - “Trento Piazza A. D'Arogno”, per il quale con provvedimento dirigenziale è disposto il recupero delle giornate di mercato anche in giornate festive, qualora ne facciano richiesta gli operatori interessati entro il mese di marzo di ogni anno con indicazione delle date da recuperare.

3. In occasione di mercati saltuari, i mercati periodici o parte di essi e i posteggi isolati, compresi quelli di cui al punto 2, collocati all'interno dell'area mercatale, sono sospesi senza possibilità di recupero.

4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato, può essere modificata in via permanente la data di svolgimento del mercato o del posteggio isolato con provvedimento di Giunta comunale.

Art. 29. Ampliamento e soppressione dei mercati

1. L'ampliamento spaziale e temporale dei mercati periodici e dei posteggi isolati, fatta eccezione del mercato di servizio n.1 – “Trento centro cittadino” e del mercato specializzato n. 3 - “Trento Piazza Duomo” sono attuati con provvedimento della Giunta comunale.

2. La soppressione dei mercati esistenti o di singoli posteggi può essere disposta, con provvedimento della Giunta comunale in caso di assenza nei ventiquattro mesi precedenti di domande per la partecipazione ai mercati o ai posteggi isolati di nuova istituzione o che si sono liberati a seguito di revoca, rinuncia o decadenza.

CAPO VII ORARI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

Art. 30. Orari di svolgimento dei mercati

1. Con provvedimento dirigenziale sono stabilite l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi coincidente con l'orario di occupazione dell'area in concessione, l'ora di inizio della vendita, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di “spunta”. In considerazione dell'entità delle presenze, limitatamente al mercato di servizio n. 1 - “Trento centro cittadino” e specializzato n. 3 - “Trento Piazza Duomo” e ai mercati saltuari, il dirigente competente per materia stabilisce l'ora di termine dell'allestimento dei banchi.

2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano intemperie che

mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale, di familiari, ecc.). In questi casi, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.

3. Nell'impossibilità di avvisare direttamente il personale preposto alla vigilanza, è consentito avvisare telefonicamente il Corpo di Polizia Locale della necessità di allontanarsi anticipatamente dal mercato.

4. In caso di ricorrenze di particolare importanza o di eventi urgenti ed imprevedibili, gli orari di svolgimento dei singoli mercati possono essere modificati con provvedimento dirigenziale, da comunicarsi tempestivamente alle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 31. Dimensione e localizzazione dei posteggi

1. I posteggi sono dislocati secondo una razionale disposizione commerciale, tenendo conto anche di esigenze di sicurezza, igienico-sanitarie o di superficie richieste dalle diverse tipologie merceologiche.

2. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata nella perimetrazione di cui agli allegati 1, 2 e 4 del Regolamento.

3. L'area concessa a posteggio può comprendere anche uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per le quali sono emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.

4. I corridoi tra un banco e l'altro, avendo funzione di transito, non possono essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura.

5. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, si tiene conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti, nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.

6. La lunghezza frontale del banco, possibilmente non inferiore a sei metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 32. Modalità di utilizzo dei posteggi

1. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati e solo per cause di forza maggiore.

2. È vietato condividere il proprio posteggio con altri commercianti.

3. L'operatore non può occupare superficie maggiore o diversa da quella

espressamente assegnata.

4. Qualora non sussistano motivi di intralcio, il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico auto-negozio o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli. I posteggi così accorpati mantengono la propria connotazione alfanumerica individuale.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministro della salute di data 3 aprile 2002, in merito alle caratteristiche dei banchi temporanei utilizzati per il commercio dei prodotti alimentari, il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza non inferiore a cm. cinquanta dal suolo. La merce appartenente alla tipologia "piante e fiori", "arredi e complementi d'arredo", "calzature", "articoli di artigianato etnico", "terraglie e ferramenta" può essere posizionata a terra.

6. È vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione e l'ingombro di varchi e corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.

7. Gli operatori devono mantenere in ordine lo spazio occupato e contenere eventuali rifiuti in appositi sacchi, differenziandoli per tipologia, per evitarne la dispersione e provvedere a fine vendita al corretto conferimento.

8. L'operatore è responsabile per i danni provocati a terzi nell'esercizio dell'attività sull'area data in concessione. Il Comune non risponde degli eventuali furti, incendi ed altri danni subiti dal materiale o dalle merci esposte.

9. L'operatore è responsabile dei danni causati al suolo pubblico dato in concessione, non deve alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere l'acciottolato, il terreno, la pavimentazione, salvo speciale autorizzazione del Comune, o comunque danneggiare la proprietà comunale.

Art. 33. Modalità di vendita

1. È ammesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di musica, o per la dimostrazione di giocattoli sonori, solo se il volume delle apparecchiature è minimo e tale da non recare disturbo.

2. È vietata ogni forma di illustrazione della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

3. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte con pacchi sorpresa.

4. L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso netto o per unità di misura, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge.

5. In caso di vendita di cose usate dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di cartelli generali indicanti i prezzi con la chiara specificazione

di "merce usata".

6. La merce usata deve essere tenuta ben separata da quella nuova, se presenti entrambe le tipologie sul banco di vendita.

7. È vietata la vendita di stracci, rottami e materiali di recupero in genere.

8. È vietato l'utilizzo di generatori, salvo che non sia possibile l'allaccio elettrico. In tale ultimo caso il generatore deve essere silenziato.

Art. 34. Allestimento dei banchi

1. L'operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che deve essere mantenuta pulita, nonché possedere i requisiti igienico-sanitari, e quelli eventualmente previsti dai regolamenti comunali o da provvedimenti emanati dall'autorità comunale competente.

2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.

3. Gli operatori allestiscono il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.

4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.

5. I veicoli degli operatori durante le operazioni di carico-scarico, allestimento o sgombero dei banchi, possono fermarsi esclusivamente all'interno degli spazi loro concessi e non devono in alcun modo creare intralcio alla circolazione o al passaggio degli altri operatori.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dei regolamenti per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa, per le violazioni delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 54,00 a € 316,00.

Art. 35. Servizio di pulizia del mercato

1. Prima di lasciare il posto loro assegnato gli operatori del mercato devono pulire accuratamente il suolo loro concesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Le aree della città e dei sobborghi pavimentate in pietra devono essere protette con un'idonea protezione a cura e spese dell'operatore concessionario.

3. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal codice della strada per l'imbrattamento o il danneggiamento della sede stradale, per le violazioni di questo articolo è prevista una sanzione da € 54,00 a € 316,00.

Art. 36. Tende di copertura del posteggio

1. La superficie della tenda di copertura del posteggio può eccedere l'area concessa per lo stesso, a condizione che questo consenta il regolare allestimento dei posteggi vicini.
2. Le estremità delle tende devono avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2,20 e deve comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non devono ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.
3. Non è ammesso appendere alla tenda, nella parte sporgente dal banco, merce o altri oggetti.
4. Per la violazione delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 54,00 a € 316,00.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER L'OPERATIVITÀ DEI MERCATI

Art. 37. Viabilità

1. Durante l'attività di vendita è vietata la circolazione e sosta di ogni sorta di veicolo nelle strade o aree riservate al mercato, fatta eccezione per i velocipedi purché condotti a mano. Tale divieto è di volta in volta indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui al comma 1 non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché di quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato o dei mezzi autorizzati da specifici provvedimenti viabilistici.
3. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nello spazio del posteggio assegnato, esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato. Se le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscono o se è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiarlo in altro luogo, nel rispetto delle norme che sovrintendono la circolazione stradale e la sosta.
4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
5. I banchi di vendita devono essere collocati in modo da garantire l'accesso pedonale ad abitazioni e negozi.

Art. 38. *Divieti*

1. È vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio e disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
 - b) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - c) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - d) utilizzare generatori elettrici non silenziati.
2. È vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.
3. È altresì vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatte salve eventuali deroghe previste nella normativa di settore.
4. È vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi, fatta salva la vendita di strumenti da punta e da taglio preventivamente autorizzata.
5. Per la vendita delle sementi è necessaria la preventiva autorizzazione fitosanitaria.
6. La vendita di funghi epigei freschi e conservati è soggetta ad autorizzazione comunale e alle speciali disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 n. 376. È vietata la vendita in forma itinerante.
7. Per la vendita di determinate categorie di prodotti è necessario comunque il possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla specifica normativa di settore, quali ad esempio articoli di ottica e ortopedici.
8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da € 54,00 a € 316,00.

Art. 39. *Sorveglianza*

1. La sorveglianza del mercato è espletata dal Corpo di Polizia Locale, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è svolta dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari oltre che, eventualmente, dal personale esterno di cui al comma 1 ed in genere dagli organi di polizia, nei limiti delle rispettive competenze.

CAPO IX COMMERCIO ITINERANTE

Art. 40. Commercio itinerante

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato:

- a) nei centri storici al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesaggistico ed ambientale;
- b) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;
- c) davanti agli ingressi di ospedali, case di cura, luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale e monumentale;
- d) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza;
- e) all'interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico-ambientale;
- f) a distanza inferiore a cento metri dai parchi di divertimento, a cinquanta metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari e patronali, per motivi di sicurezza e di polizia stradale; sono escluse dai divieti le attività di vendita svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati;
- g) nell'ambito dell'area di mercati, dei posteggi isolati, delle fiere e delle superfici regolarmente concesse dall'Amministrazione per la vendita o la somministrazione temporanee su suolo pubblico, nonché nelle immediate vicinanze agli stessi, ovvero ad una distanza inferiore a trecento metri, calcolata sul percorso pedonale più breve;
- h) su aree private che non siano in disponibilità del Comune.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1200,00 . In caso di reiterazione annuale della violazione, si applica inoltre la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di commercio.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi o dal presente Regolamento, per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione del combinato disposto di cui agli articoli 86 *ter* e 86 *quater* del Regolamento di Polizia urbana, si applicano l'ordine di allontanamento e il

divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n.48.

CAPO X CHIOSCHI

Art. 41. Chioschi

1. Il posteggio con chiosco costituisce una particolare tipologia di posteggio, inserito in un mercato o isolato, dato in concessione per la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il posteggio è istituito con deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'esercizio dell'attività di commercio o di somministrazione svolta in chioschi fissi è soggetto a SCIA per l'esercizio del commercio su area pubblica e alla concessione permanente di suolo pubblico.
4. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi, possono essere introdotte con provvedimento di Giunta comunale specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione commerciale delle piccole e medie imprese locali. La specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca dell'autorizzazione data.
5. Il subingresso e la voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico, può avvenire esclusivamente con riferimento al settore merceologico (alimentare o non alimentare) autorizzato in capo alla ditta cedente. Eventuali richieste di variazione merceologica, sono valutate con atto della Giunta comunale, tenuto conto della programmazione e delle reali esigenze dell'utenza.
6. L'assegnazione temporanea, in caso di assenza del titolare, è esclusa.

Art. 42. Manutenzione dei chioschi

1. I chioschi devono essere mantenuti sempre in ordine e in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro, pena la decadenza della concessione di occupazione permanente di suolo pubblico, previa diffida e successiva inadempienza da parte del concessionario.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43. Modalità di comunicazione con le imprese

1. Gli operatori sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (pec) e a mantenerla attiva per tutta la durata della concessione di posteggio.
2. Tutte le comunicazioni e lo scambio di documenti tra l'Amministrazione e gli operatori avviene esclusivamente in via telematica.

Art. 44. Sanzioni

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti i soggetti autorizzati ad operare sulle stesse, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del presente Regolamento, al "Regolamento di polizia urbana" e al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.
2. Gli organi di vigilanza perseguono i trasgressori ai sensi della legge e del regolamento di esecuzione, fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato.
3. Lo spuntista che, non avendo ottenuto l'assegnazione di posteggio, abbia occupato abusivamente un'area all'interno del mercato, soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada, dall'articolo 56 e dall'articolo 67 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, è allontanato dal mercato e gli è negata la partecipazione alla graduatoria riferita al singolo mercato per un anno. Il punteggio acquisito nella graduatoria di riferimento è azzerato.
4. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune si applica la sanzione da € 54,00 a € 316,00.
5. Per il mancato o parziale pagamento del canone mercatale, qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dall'Amministrazione, è adottato il provvedimento di sospensione della concessione per 90 giorni e, se si tratta di mercato saltuario, per l'edizione successiva alla verifica del debito. Al termine di detto periodo, in caso di mancata regolarizzazione, la concessione è revocata.
6. Per le altre violazioni del presente Regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da € 27,00 a € 162,00.

Art. 45. Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni.
2. Le domande pendenti all'entrata in vigore del presente Regolamento sono assoggettate alla disciplina introdotta da quest'ultimo.
3. Le concessioni rilasciate con riferimento a:
 - a) mercati o posteggi isolati decaduti con l'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b) giornate di mercato non più previste dal presente Regolamento e relativi allegati; mantengono efficacia fino alla loro naturale scadenza, comprensiva di eventuali subingressi. In caso di rinuncia o revoca delle medesime anteriori alla scadenza, non si dà luogo alla riassegnazione per il periodo residuo.
4. Per il periodo antecedente alla data del 1° gennaio 2021 i richiami al canone mercatale contenuti nel presente Regolamento si considerano riferiti al canone COSAP e al canone di posteggio.

Art. 46. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è stato da ultimo modificato con deliberazione consiliare 11 marzo 2025 n. 38, ed esplica i propri effetti a decorrere dal **31 marzo 2025**.

Il presente regolamento è stato già:

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20.11.2019 n. 181.

La Segretaria generale
dott.ssa Lorenza Moresco

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).